

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI
E AMBIENTALI LEGATI ALL’ATTIVITÀ’ DI
ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DI POST
CHIUSURA DELLA DISCARICA CROCE AL MARMO IN
LOCALITÀ OSPEDALETTO A PISA**

CIG 8840917B7F

GARA N. 74/2021

INDICE

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Premesse ed allegati
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Durata dell'appalto
- Art. 4 Proroga
- Art. 5 Rinnovo
- Art. 6 Personale
- Art. 7 Sicurezza e rischi da interferenza
- Art. 8 Responsabile operativo del servizio del Professionista
- Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

- Art. 10 Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 11 Verifiche e controlli sui servizi

PARTE III

VICENDE CONTRATTUALI

- Art. 12 Obblighi del Professionista relativi all'esecuzione del servizio
- Art. 13 Subappalto
- Art. 14 Inadempimenti e penali
- Art. 15 Risoluzione
- Art. 16 Recesso
- Art. 17 Divieto di cessione del contratto
- Art. 18 Cessione del credito
- Art. 19 Invalidità parziale
- Art. 20 Responsabilità del Professionista

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 21 Corrispettivo
- Art. 22 Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria
- Art. 23 Cauzione definitiva
- Art. 24 Polizza Assicurativa

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Clausola codice etico
- Art. 26 Documentazione antimafia ed altra documentazione
- Art. 27 Domicilio contrattuale
- Art. 28 Riservatezza
- Art. 29 Trattamento dei dati personali
- Art. 30 Foro competente
- Art. 31 Spese

Art. 32 Interpretazione del presente contratto

Art. 33 Norme di rinvio

Il presente Contratto è stipulato in data [●].[●].2021

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità **“Geofor”** o la **“Committente”**)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominato anche **“Affidatario”** o **“Professionista”**)

la Committente e l’Affidatario potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura **“negoziata”** ex art. [●] del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera dell’amministratore unico del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del **“servizio di gestione degli aspetti geologici e ambientali legati all’attività di esecuzione del piano di monitoraggio di post chiusura della discarica “Croce al Marmo”, posta in Loc. Ospedaletto nel comune di Pisa”**, in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 Il Professionista, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.4 Sono allegati al presente Contratto:
 - Allegato 1) Autorizzazione DD 4540 del 23.10.2009
 - Allegato 2) Autorizzazione DD 5036 del 09.12.2003
 - Allegato 3) Estratto planimetria discarica

Articolo 2

(Oggetto)

2.1 Con il presente Contratto Geofor affida al Professionista, che accetta, l’esecuzione del **“servizio di gestione degli aspetti geologici e ambientali legati all’attività di esecuzione del piano di monitoraggio di post chiusura della discarica Croce al Marmo, posta in Loc. Ospedaletto nel comune di Pisa”**, in ottemperanza alla D.D. 4540 del 23 novembre 2009 della Provincia di Pisa nel rispetto del progetto di messa in sicurezza permanente approvate con D.G. del comune di Pisa n.

870 del 25/05/1999 e con le prescrizioni di cui alla D.D. n. 5099 del 9/12/2003 rilasciata dalla stessa Provincia. La Committente attraverso tale affidamento intende seguire in modo controllato gli aspetti geologici e ambientali del sistema discarica con particolare riferimento allo stato della copertura in terra, all'efficienza del sistema di estrazione del percolato, allo stato di manutenzione della rete di captazione ed allontanamento delle acque meteoriche, ai cedimenti attraverso il confronto di rilievi topografici e alle valutazioni dei risultati analitici forniti delle acque sotterranee e della qualità del percolato.

2.2 Nello specifico il Professionista si obbliga ad eseguire le seguenti attività nelle tempistiche e modalità indicate nel presente Contratto:

- a) Controllo documentale a cadenza quadrimestrale sui risultati delle analisi chimiche di monitoraggio dei piezometri e del percolato messi a disposizione dalla Committente, visita semestrale e Redazione della relazione annuale contenente i risultati delle campagne di monitoraggio previste dalla determina da inoltrare agli Enti di controllo;
- b) Rilievo mensile del livello del battente di percolato presente all'interno dei pozzi di estrazione (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C1, C2) ad aria compressa posti sulla discarica denominata A e sui pozzi di estrazione posti sulla colmata denominata scorie (B1, B2)
- c) Rilievo semestrale dei cedimenti attraverso rilievi topografici sui picchetti fissi posizionati lungo allineamenti definiti.
- d) Prova annuale di pompaggio e di pressione delle tubazioni per la definizione rispettivamente della permeabilità, della trasmissibilità dei rifiuti e dei tempi di ricarica e per la verifica della tenuta delle tubazioni di estrazione del percolato.
- e) Eventuali attività di consulenza straordinaria con interventi specifici del tecnico in discarica e redazione di parere o rapporto di intervento.

Articolo 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il Contratto ha durata di nr. 24 (*ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

4.2 Premesso che in data 13 novembre us l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli

approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi/forniture di cui trattasi;

b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

Articolo 4

(Proroga)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, il Professionista è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 Il Professionista si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del/della servizio/fornitura è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio/esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che il Professionista possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

Articolo 5

(Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Professionista, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo del Contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione al Professionista entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l'opzione, il Professionista non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei servizi opzionali.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Professionista si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare il Professionista si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospende il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando il Professionista non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che il Professionista possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. Il Professionista è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che il Professionista possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 Il Professionista si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il DuVRi_standard sito Pisa Croce al Marmo.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 Il Professionista nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo del Professionista è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono

mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura del Professionista indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Professionista.

9.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è il Sig. [●]/Dott. [●].

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10

(Modalità di esecuzione del servizio)

10.1 Il Professionista svolge l'incarico nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, delle prescrizioni di cui al presente contratto e nel rispetto dei dettami autorizzativi legati alla post chiusura della Discarica "croce al Marmo".

10.2 Il Professionista procede al rilievo mensile del livello del battente di percolato presente all'interno dei pozzi di estrazione ad aria compressa.

Nello specifico attraverso l'impiego di una sonda freaticometrica il Professionista deve rilevare i livelli sui seguenti pozzi:

- Da A1 ad A9: verifica del battente di percolato per il controllo del livello sul corpo discarica principale A
- C1 e C2: verifica del battente di percolato presente all'interno della nuova vasca realizzata in addosso al corpo discarica principale A
- B1 e B2: verifica del battente di percolato per il controllo del livello sulla discarica B (scorie)

Dei dati raccolti il Professionista deve redarre apposito report con indicate eventuali note in merito che verrà consegnato alla Committente entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'esecuzione del rilievo.

10.3 Il Professionista procede al rilievo semestrale dei cedimenti attraverso rilievi topografici. I cedimenti devono essere rilevati attraverso una campagna di livellazione con cadenza semestrale sul corpo discarica principale A e vengono effettuati attraverso un sistema di monitoraggio costituito da 53 capisaldi fissati sulla superficie del corpo discarica. Il rilievo delle superfici della discarica A è stato realizzato tramite una stazione totale SOKKIA POWERSSET 3030R3, con precisione angolare di 3".

10.4 Il Professionista procede alla prova annuale di pompaggio e di pressione delle tubazioni.

Ai sensi del punto n. 4 della D.D. della Provincia di Pisa n. 4540 del 23/10/2009, con cadenza annuale il Professionista deve eseguire una prova di pompaggio a portata costante su un pozzo della discarica A. La prova di pompaggio è stata eseguita sul corpo rifiuti al fine di avere una stima dei valori di trasmissività e conducibilità idraulica dei rifiuti posti nel corpo discarica.

Ai sensi del punto n. 5 della D.D. n. 4540 del 23/10/2009 della Provincia di Pisa, con cadenza annuale il Professionista deve eseguire le prove di tenuta in pressione delle tubazioni di trasporto del percolato rispettivamente per la discarica A e per la discarica B (scorie). In particolare, sono testati i seguenti tratti di tubazione:

- dai pozzi di estrazione della discarica scorie fino al serbatoio di stoccaggio, (discarica B).
- dal pozzo Sud al serbatoi di accumulo, (discarica A).
- dai pozzi del percolato azionati ad aria compressa ed il punto di recapito all'interno del pozzo Nord, (discarica A).

I risultati di tali prove vengono poi elaborati e rappresentati nella relazione finale. Dei dati raccolti verrà redatto apposito certificato che verrà consegnato alla Committente.

10.5 Il Professionista procede al controllo documentale a cadenza quadrimestrale sui risultati delle analisi chimiche di monitoraggio dei piezometri e del percolato messi a disposizione dalla Committente, effettua visita semestrale di controllo e la Redazione della relazione annuale contenenti i risultati delle campagne di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dalla determina. Sarà cura della Committente inviare la Relazione Annuale agli Enti di controllo (Regione Toscana e ARPAT dip. PISA).

Questa modalità di controllo viene resa possibile attraverso lo scambio continuo e tempestivo di dati e informazioni tra personale tecnico Geofor S.p.A. e il Professionista.

Inoltre con cadenza semestrale il Professionista deve effettuare una visita sull'impianto di discarica in cui vengono esaminati complessivamente gli aspetti ambientali e gestionali dell'impianto, con particolare riferimento allo stato della copertura in terra, alla efficienza del sistema di estrazione del percolato, allo stato di manutenzione della rete di captazione ed allontanamento delle acque meteoriche.

In occasione di ogni esame e/o controllo il Professionista indicherà alla Committente le eventuali azioni correttive e/o migliorative da attuare per la corretta gestione del Piano di Monitoraggio della discarica.

Il Professionista a termine di tutta l'attività annuale è tenuto a redigere una relazione contenente i risultati delle campagne di monitoraggio che la Committente è tenuta ad inoltrare agli enti di Controllo (REGIONE TOSCANA e ARPAT dip. PISA). I contenuti minimi dell'elaborato con i relativi allegati deve contenere i seguenti argomenti: sistema di estrazione del percolato (sistema di captazione, livelli, quantitativi estratti, analisi chimiche e controlli eseguiti e prove di pompaggio e di pressione), acque di falda (misure piezometriche e analisi chimiche), stato della copertura finale (terreno e stato del sistema di regimazione), cedimenti, attività svolte e interventi di manutenzione. La relazione in bozza definitiva deve essere trasmessa alla Committente entro il 15 Gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il piano di monitoraggio mentre l'elaborato definitivo timbrato e firmato, una volta recepite le eventuali osservazioni da parte della Committente deve essere consegnato entro il 28 Gennaio.

10.6 Il Professionista procede alle eventuali attività di consulenza straordinaria con interventi specifici del tecnico in discarica e redazione di parere o rapporto di intervento. Nei casi in cui è necessario un intervento straordinario con la presenza di tecnici del Professionista presso la discarica o in caso di consulenza straordinaria con l'emissione di parere del Professionista viene riconosciuto quanto offerto in sede di gara relativo al costo orario.

10.7 Il Professionista svolge l'incarico in stretta vigilanza e controllo del DEC, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento del servizio e la Committente è tenuta a informare e a trasmettere tutta la documentazione e l'informazione necessaria.

Articolo 11

(Verifiche e controlli sui servizi)

11.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). Il Professionista dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Professionista.

PARTE III

VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 12

(Obblighi del Professionista relativi all'esecuzione del servizio)

12.1 Il Professionista oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine il Professionista dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 15 (PENALI) e 16 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 13

(Subappalto)

13.1 Il Professionista dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

Il Professionista, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

--	--	--

13.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dal Professionista che deve indicare, oltre a quanto previsto all' art. 23, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione del Professionista attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

13.3 Il Professionista si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

13.4 Il Professionista si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Professionista è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

14.2 Nel caso in cui il Professionista risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Contratto, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo di consegna della relazione annuale: € 60,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Se il ritardo è superiore a 10 giorni, Geofor applica una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

b) in caso di mancato riscontro dopo 7 giorni circa l'esame quadrimestrale dei dati: € 500,00 (euro cinquecento/00);

c) in caso di ritardo nella consegna del report di cui all'art. 10.2 del presente Contratto, Geofor applica una penale di € 60 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

d) in caso di mancata comunicazione di eventuali anomalie riscontrate in sede di verifica semestrale e durante i rilievi mensili del livello di percolato nei pozzi, Geofor applica una penale di € 500,00 ad inadempienza.

d) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

14.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

14.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte del Professionista, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti del Professionista per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

14.5 La penale è comunicata al Professionista, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

14.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Professionista o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta redazione della relazione annuale;
- b) mancata esecuzione delle verifiche mensili o della verifica semestrale;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- e) manifesta incapacità o inidoneità del Professionista, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- f) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 19 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- g) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- h) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- i) (se del caso) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione

- in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- k) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
 - l) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
 - m) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - n) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
 - o) applicazione di penali nella misura superiore al 20% dell'importo contrattuale;
 - p) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

15.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penali previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

15.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe del Professionista. L'esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15.4 Anche in caso di risoluzione il Professionista è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo affidatario.

Articolo 16

(Recesso)

16.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

16.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, al Professionista sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 17

(Divieto di cessione del contratto)

17.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

17.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 18

(Cessione del credito)

18.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 19
(Invalidità parziale)

19.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20
(Responsabilità del Professionista)

20.1 Il Professionista è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

20.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza del Professionista, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione il Professionista affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora il Professionista non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

20.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, al Professionista, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV
DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 21
(Corrispettivo)

21.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce al Professionista i seguenti prezzi unitari: oltre iva

DESCRIZIONE SERVIZIO	PREZZO UNITARIO SINGOLO SERVIZIO IVA ed oneri della sicurezza esclusi
A) Controllo quadrimestrale dei dati rilevati dalle analisi chimiche di monitoraggio dei piezometri e del percolato dal piano di monitoraggio, visita semestrale e redazione della relazione annuale.	

B) Rilievo mensile del livello del battente di percolato presente all'interno dei pozzi di estrazione (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C1, C2) ad aria compressa posti sulla discarica denominata A e sui pozzi di estrazione posti sulla colmata denominata scorie (B1, B2).	
C) Rilievi topografici sui picchetti fissi posizionati lungo allineamenti definiti.	
D) Prova annuale di pompaggio e di pressione	
Interventi straordinari in campo e redazioni straordinarie di pareri e/o elaborati.	

Il Professionista emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 22

(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

22.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7

Il Professionista è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara: 8840917B7F.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto del Professionista di richiedere interessi per ritardato pagamento.

22.2 Le fatture emesse dal Professionista sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 23.6.

22.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine il Professionista dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

22.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti del Professionista, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

22.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza è effettuato in unica soluzione [●]

22.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Professionista ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore del Professionista devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dal Professionista il CIG (codice identificativo gara) .
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto il Professionista si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che il Professionista dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

22.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: **8840917B7F**

Articolo 23 **(Cauzione Definitiva)**

23.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto il Professionista presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo del Professionista di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

23.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

23.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

23.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

23.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, il Professionista provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 24 **(Polizza Assicurativa)**

24.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Professionista consegna a Geofor copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale.

Il Professionista tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare il Professionista assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

24.2 Per i suddetti motivi il Professionista consegna alla Committente, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ *(ove presenti dipendenti)* copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

24.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

24.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora il Professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

24.5 Eventuali danni di cui sia responsabile il Professionista eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico del Professionista.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Clausola 231)

25.1 L' Appaltatore dichiara di:

- *essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.*
- *impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;*
- *impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i*

principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;

- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.*

Art. 26

(Documentazione antimafia ed altra documentazione)

26.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti del Professionista presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

26.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

26.3 In tale ipotesi il Professionista ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

26.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 27

(Domicilio contrattuale)

27.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Professionista a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione al Professionista si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 28 (Riservatezza)

28.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente al Professionista per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

28.2 Il Professionista ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;
- per il Professionista: Sig. [●].

28.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dal Professionista o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

28.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni del Professionista, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 29 (Trattamento dei dati personali)

29.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 30 (Foro competente)

30.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e il

Professionista sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 31 (Spese)

31.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico del Professionista.

Articolo 32 Interpretazione del presente contratto

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

32.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il Professionista dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che il Professionista dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 33 (Norme di rinvio)

33.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (carica)

[●] (nome)

Per il Professionista

[●] (carica)

[●] (nome)

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. il Professionista espressamente approva le clausole contenute negli art: 3 (durata dell'appalto), 4 (proroga), 5 (rinnovo), 12 (obblighi del professionista relativi all'esecuzione del servizio), 14 (inadempimenti e penali), 15 (risoluzione), 16 (recesso), 17 (divieto di cessione del contratto), 22 (pagamenti e assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 24 (polizza assicurativa), 30 (foro competente)

Il Professionista